

# CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## TRA

- Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia con sede in Isernia (IS) Cod. Fisc. 80050880949, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Presidente geom. Massimiano Toto nato a Pettoranello di Molise (IS) il 04 ottobre 1967;

E

- \_\_\_\_\_ (denominazione del professionista o dell'azienda) con sede legale in Via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (prov) il \_\_\_\_\_;

## PREMESSO

- che il soggetto ospitante ha presentato richiesta di convenzione di tirocinio formativo per il geom. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, Prot. n. \_\_\_\_\_;
- che il Consiglio Direttivo, con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha disposto la stipula di convenzione di tirocinio formativo di cui sopra;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini formativi in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- che il tirocinio è obbligatorio ed ha la durata massima di 18 mesi e consiste nell'addestramento, teorico e pratico, del tirocinante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 137 del 07 agosto 2012 il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la sua struttura un soggetto in tirocinio formativo su parere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia.

### Art. 2

1. Il tirocinio formativo non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.

2. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il consiglio del Collegio.
3. Nel caso in cui il soggetto ospitante è un libero professionista, egli deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'albo e non può assumere la funzione di dante tirocinio per più di 3 tirocinanti contemporaneamente.
4. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a 6 mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dal Collegio.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
6. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile facoltativa.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - garantire la frequenza nei giorni e negli orari indicati nel progetto formativo.
2. Al tirocinante è riconosciuto un compenso forfettariamente concordato, così come disposto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 27 del 24/03/2012. Tale compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come disposto dall'art. 50, comma 1, lettera "c" del TUIR, e così come stabilito nel progetto formativo.

### **Art. 4**

All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

### **Art. 5**

1. Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare al tirocinante l'espletamento della formazione distribuita nei 5 giorni settimanali secondo gli orari indicati nel progetto formativo.
2. Il soggetto ospitante assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché ha la facoltà di stipulare una polizza per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

3. Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare la comunicazione Unilav, per segnalare l'avvenuta costituzione del rapporto di tirocinio, all'ufficio per l'Impiego, ove vengono trasmessi i dati del datore/professionista, del tirocinante e le caratteristiche del rapporto. Tale comunicazione va inviata il giorno precedente l'inizio del rapporto di tirocinio.

#### **Art. 6**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 7**

1. La presente convenzione ha la durata massima di mesi 18;
2. L'interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di 9 mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
3. Il Tirocinio si perfeziona esclusivamente con il rilascio da parte del soggetto promotore del certificato di concluso tirocinio. Il certificato perde efficacia decorsi 5 anni dalla data di fine tirocinio senza che segua il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del tirocinante dal relativo registro.

#### **Art. 8**

Il soggetto promotore resta sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e/o all'esterno degli uffici, che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

#### **Art. 9**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n°131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 10**

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare ad unico effetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Isernia, li \_\_\_\_\_

(firma del soggetto promotore)

**IL PRESIDENTE**

(geom. Massimiano TOTO) \_\_\_\_\_

(firma del soggetto ospitante e relativo timbro ufficiale)

**IL PROFESSIONISTA**

(\_\_\_\_\_)

